

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 09/09/2005 n. 4685
legge 109/94 Articoli 1, 17, 21 - Codici 1.1, 17.3.3, 21.5

L'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. riguarda le commissioni aggiudicatrici negli appalti di lavori pubblici. In caso di appalto pubblico di servizi indetto (in applicazione dell'art. 17, comma 10, della citata legge n. 109/1994 e s.m.) ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, rileva l'art. 55, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo cui "la commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante". L'art. 21, comma 5, della legge n. 109/1994 e s.m. codifica un principio immanente nell'ordinamento generale, che trascende il settore dei lavori pubblici, per rendersi operativo in qualsiasi gara, in quanto risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, solo relativamente all'esigenza che la commissione giudicatrice sia composta, almeno prevalentemente, da persone fornite di specifica competenza tecnica o munite di qualificazioni professionali che tale competenza facciano presumere. I criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche con riguardo al così detto confronto a coppie. Ciò a garanzia dell'imparziale svolgimento di procedure selettive e per un'oggettiva verifica delle stesse, nonché in attuazione del principio di correttezza dell'azione amministrativa. Ne consegue che la commissione aggiudicatrice, nell'applicazione del metodo a coppie, può attribuire i punteggi solo dopo avere fissato i criteri di valutazione delle offerte.